

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORZIO SOLIDALE -
CONSORZIO PROVINCIALE DI
COOPERATIVE SOCIALI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA PLINIO 95/C

Numero REA: TA - 141710

Codice fiscale: 02380780730

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 72.047 - Raccolta n. 13.327

Statuto

Società Cooperativa Consorzio SOLIDALE - Consorzio Provinciale di Cooperative Sociali

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito un consorzio di cooperative sociali, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Taranto, in forma di Società Cooperativa sociale denominato:

“Società Cooperativa Consorzio SOLIDALE - Consorzio Provinciale di Cooperative Sociali”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2150 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio è promosso dall'Unione Regionale della Cooperazione di Puglia, per sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione di solidarietà sociale, con particolare riferimento alle esigenze espresse dal territorio regionale e promuovere i valori morali e sociali che sono alla base del Movimento Cooperativo: la mutualità, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, esso intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta a favorire le cooperative associate nel raggiungimento dei loro scopi, nonché a promuovere l'affermazione dei valori della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo e della società italiana tutta.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In relazione ai propri scopi il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della legge 381/91, si propone di:

1. Promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;
2. Fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tecnico amministrativa, commerciale, ed offrire quant'altro necessario, per migliorare la loro efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art. 4 legge 381/91 (invalidi, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, minori, carcerati ecc.) ed anche ex art. 2, lettera f) del regolamento CE n.2204/2002;
3. Favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzazione i prodotti e d offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;
4. Gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di enti o istituzioni pubbliche e private di carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario, presso la propria sede o presso altre strutture.

In tale ambito il Consorzio potrà:

- Stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
- Stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;
- Gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;
- Gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza e dell'emarginazione in genere, alla promozione del benessere socio relazionale, al miglioramento della qualità della vita;
- Gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;
- Gestire attività di formazione formatori e del personale docente;

- Gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo;
- Gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo d'impresa non profit e profit e l'implementazione e lo sviluppo di sistemi qualità.

I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni formative possano portare giovamento.

- a) Gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre cooperative o Consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici di cui alle Direttive 2004/17Ce e 2004/18/Ce, di cui alle leggi 157/95 e 158/95, alla legge 109/94 s.m.i. come classificati dal D.P.R. 34/2000 (lavori e opere pubbliche)
- b) Servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assistenza di software ed hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; progettazione e realizzazione di siti web; progettazione, realizzazione e gestione di call center; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati; servizi postali anche in esclusiva se consentiti anche dalla normativa vigente;
- c) Gestione, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, assistenziali e formative, anche in riferimento alla lettera a) art. 1 della L.381/91, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere (case-alloggio, case-famiglia, case di riposo, R.S.A. ecc.); in particolare potrà gestire attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcool dipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, eccetera;
- d) offerta di servizi sanitari rivolta al settore pubblico ed al settore privato convenzionato e non, con particolare riferimento alla prestazione di tali servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati e delle fasce di popolazione economicamente più deboli;
- e) offerta di servizi sanitari a pagamento nei confronti degli utenti privati;
- f) ideazione, proposizione e sperimentazione di modelli di gestione interdisciplinare finalizzati alla gestione di servizi integrati alla persona di tipo socio-sanitario con esclusivo riferimento

alle cosiddette cure primarie. In particolare il Consorzio potrà sperimentare e/o gestire, direttamente o in convenzione per Istituzioni ed Enti Pubblici ed assistenziali, servizi integrati e complessi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari di salute per il cittadino fornendo agli operatori servizi organizzativi e di logistica, nonché attivare servizi sperimentali ed innovativi destinati a sperimentare, gestire ed effettuare modelli per la gestione di strutture di prossimità;

- g) promozione, sperimentazione, realizzazione e gestione di centri per servizi di teleassistenza e telemedicina, poliambulatori e servizi specialistici di cura e di analisi, nonché servizi di assistenza domiciliare di tipo sanitario e sociale in genere, eventualmente coordinando ed organizzando tra queste attività le diverse funzioni e l'ottimizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza;
- h) realizzazione di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di prodotto, processo, organizzativa e dei mercati, nel settore di propria attività;
- i) esecuzione di studi, indagini e ricerche, scientifiche e socio-economiche, nei vari settori di interesse del Consorzio.
- j) Lavorazioni manifatturiere in genere quali, ad esempio, la tipografia, ecc. o altre lavorazioni esternalizzate;
- k) Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui);
- l) Altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edili;
- m) Assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale, case vacanza, bed-and-breakfast e culturale;
- n) Commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente ed il territorio;
- o) Fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissioni di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizi e reti di telecomunicazioni consentiti dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di

nuove tecnologie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad alta tecnologia che via assumono ruoli prevalenti e/o accessori, ma comunque sempre di crescente importanza nella vita quotidiana, sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo libero, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disagiate;

- p) Assumere la cura tecnica ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa del Consorzio, sia direttamente, che attraverso le cooperative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo al Consorzio; curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;
- q) Assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari per le cooperative ed altri enti consorziati svolgendo qualsiasi attività immobiliare, affine o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle consorziate;
- r) Regolare fra soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse, prestando la dovuta assistenza;
- s) Provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.10 legge 381/91 e dagli art. 16 e 17 della legge 109/94 e successive modificazioni;
- t) Predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo ai soci e/o a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento;
- u) Curare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, di formazione e qualificazione permanente; curare l'implementazione dei sistemi di qualità;
- v) sollecitare e promuovere, l'intesa con la Confcooperative di Puglia, l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e valorizzino le cooperative sociali;
- w) aderire a Consorzi tra cooperative simili che operano in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del patrimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni;
- x) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

- y) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e società, anche finanziarie, comunque utili e funzionali al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto comunque del D.Lgs. 58/1998 e del T.U. 385/1993;
- z) Gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, attività nel campo dell'istruzione gestendo scuole, enti e istituti di ogni ordine e grado nell'ambito della normativa vigente;
- aa) Gestire sia direttamente che congiuntamente o tramite cooperative socie, nidi d'infanzia, micronidi, nidi familiari, nidi aziendali e condominiali, centri ludici per la prima infanzia, parchi giochi, ludoteche, tempo libero per bambini, ragazzi e giovani, centri polivalenti per ragazzi e giovani, biblioteche.

In particolare, il consorzio fungerà da centro servizi prevalentemente per i consorzi e le cooperative associate fornendo, direttamente o tramite i consorzi territoriali associati, prestazioni nei seguenti settori:

- Assistenza tecnico- amministrativa;
- Assistenza organizzativa e gestionale;
- Marketing e promozione;
- Sviluppo commerciale e delle reti distributive;
- Assistenza ed organizzazione attività formative;
- Ricerca e sviluppo;
- Reperimento finanziamenti agevolati;
- Reperimento e gestione patrimoni immobiliari;
- Immagine e comunicazione;
- Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- Sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità;
- Tutela ambientale e risparmio energetico.

Il Consorzio per il perseguimento delle finalità sopra indicate partecipa a gare di appalto, licitazioni private, ecc. indette sia da soggetti pubblici che privati.

Il Consorzio può pre-disporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto agli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo.

Nei confronti delle cooperative sociali o dei consorzi tra cooperative sociali che utilizzano marchi o denominazioni speciali concessi in uso dal Consorzio Solidale in modo non conforme a quanto previsto

nel regolamento, l'Organo Amministrativo del Consorzio, tenendo conto della rilevanza dell'infrazione e degli eventuali danni, potrà erogare le seguenti sanzioni: monito scritto;

- sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e denominazioni speciali;
- sanzioni economiche;
- divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di un comunicato stampa che pubblicizzi il divieto medesimo;
- espulsione;

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

Il Consorzio può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge n. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi ed elenchi, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone giuridiche tra quelle di seguito indicate, che non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- a) le cooperative sociali che condividono il modello di impresa sociale del Consorzio;
- b) altre cooperative e consorzi che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio nonché altri Enti, Società o Associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Possono assumere la qualifica di soci anche sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Ai sensi della Legge 38 1/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali e loro consorzi.

In nessun caso possono essere soci coloro che partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con il Consorzio.

Non possono essere soci cooperative, consorzi od ogni ente in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione, indirizzo pec;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) numero dei soci;
- d) numero delle quote che si impegnano a sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) l'impegno di versare le quote sociali sottoscritte;
- f) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) bilancio economico e sociale dell'ultimo triennio;
- d) copia dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, al Registro delle imprese, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- e) ogni altro documento che l'Organo amministrativo del Consorzio ritenga utile ed intenda richiedere.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopraelencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e del Codice di comportamenti imprenditoriali, della qualità cooperativa e della vita associativa di Federsolidarietà/Confcooperative;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo;
- d) a consegnare annualmente al Consorzio i bilanci depositati;
- e) a comunicare al Consorzio tempestivamente le modifiche inerenti l'atto costitutivo e lo statuto e la variazione della sede legale;
- f) a non partecipare singolarmente o con altre imprese in concorrenza con il consorzio ad aste, gare d'appalto, convenzioni e contratti, licitazioni pubbliche e private senza autorizzazione da parte del consorzio;
- g) ad accettare controlli tecnici, amministrativi o la direzione tecnica che il consorzio ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati sui lavori affidati ed ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;

L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione del consorzio da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.

L'Assemblea dei soci potrà, inoltre, emanare un apposito regolamento che preveda che ogni consorziato debba versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo.

Tale regolamento potrà prevedere il rimborso al consorzio delle spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma, l'assemblea dei soci approva un regolamento specifico relativo alla partecipazione alle gare di appalto ovvero ad avvisi pubblici e bandi da parte del consorzio in nome e per conto delle associate al fine di individuare modalità di partecipazione e i relativi termini di contribuzione;

I soci, inoltre, si obbligano a concordare con il Consorzio ogni iniziativa finalizzata alla nascita per spin-off o per promozione diretta di nuove cooperative sociali.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio e decadenza)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 54.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La decadenza è deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non partecipi in modo assiduo alla vita associativa del Consorzio, secondo le disposizioni del regolamento interno;

- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che danneggi moralmente e materialmente la società o provochi dissidi o disordini fra i soci;
- g) che senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo del Consorzio prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle del Consorzio o comunque intrattenga con le medesime rapporti giuridici che arrechino, o possano potenzialmente arrecare, danni nei confronti del Consorzio medesimo;
- h) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione, dei lavori o servizi assegnati causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinario svolgimento delle attività sociali;
- i) che per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostrando completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società e disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 54, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgono tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 54 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 29, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 14 (Norme applicabili)

Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo I Soci sovventori

Art. 15 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dal Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, la società può emettere azioni nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare un acquirente di suo gradimento.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno

anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo II Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 19 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci del Consorzio.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una re munera zione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 20 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo III Strumenti finanziari partecipativi

Art. 21 (Strumenti finanziari partecipativi)

Possono essere ammessi come soci finanziatori del Consorzio, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.

Art. 22 (Modalità di emissione delle azioni)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti di isposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 30, lettera e), ad esse spettante, e gli

eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23 (Diritti patrimoniali)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Società, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 24 (Recesso dei soci finanziatori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Capo IV Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

Art. 25 (Obbligazioni)

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con ap posita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possess ori di altr e obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art. 26 (Strumenti finanziari non partecipativi)

Il Consorzio può eme ttere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e d il r elativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di € 258,00. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere inferiori né superiori ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 29 lett. c);
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 28 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 29 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) una parte per il potenziamento e l'efficienza delle strutture operative e delle attrezzature della cooperativa;
- f) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 30 (Qualificazione e competenze)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 15, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

8) approva i regolamenti interni;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dell'eventuale ristorno, nel rispetto della normativa vigente. Il ristorno potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta, aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio, emissione di obbligazione;

11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 44 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 44 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 31 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 29.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera semplice o con affissione presso la sede della società ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo deciso dall'organo amministrativo, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve

essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta pec o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 32 (Assemblea di seconda e ulteriore convocazione)

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda *e ulteriore* convocazione per il caso in cui nell' adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell' assemblea di precedente convocazione.

Art. 33 (Assemblea totalitaria)

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si è sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 34 (Determinazione dei quorum)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 35 (Norme per il computo dei quorum)

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Art. 36 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio, spetta un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di 5 voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 37 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di 2 soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 38 (Presidente e segretario dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 39 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 40 (Voto per corrispondenza)

E' ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 41 (Assemblee speciali)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 42 (Composizione dell'organo amministrativo)

L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, a un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9, ovvero a un amministratore unico.

L'amministratore unico ovvero la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i rappresentanti o deleganti degli enti soci.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 43 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 44 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

All'organo amministrativo, qualunque sia la sua composizione, sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

E a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- delibera sull'ammissione, recesso o esclusione dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- nominare i direttori, conferire procure, sia generali che speciali;
- delibera l'adesione della società ad altre cooperative, a consorzi di cooperative o ad altri organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- conferisce procure generali e speciali a membri del Consiglio di Amministrazione ed a dipendenti della società, fermo restando le facoltà attribuite al Presidente;
- delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;
- delibera sulla apertura di conti correnti bancari e postali;
- redige il bilancio annuale di esercizio e ai sensi dell'art. 2 della L. 59/92 indica nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;
- documenta nella nota integrativa al bilancio i dati relativi alla prevalenza mutualistica previsti dall'art. 2513 del C.C..

L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

L'organo amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, può istituire appositi comitati scientifici, determinandone l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 45 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed eventualmente un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 46 (Organi delegati)

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato o esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione e comunque ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 47 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) 3 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 48 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 49 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 50 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente è perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 51 (Collegio sindacale – composizione e doveri)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 c. 1 del codice civile, il Consorzio procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Salvo il disposto del successivo art. 52, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543 del codice civile ai soci finanziatori. L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

Art. 52 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 53 (Clausola di conciliazione e arbitrato)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ovvero riguardante le materie di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora l'associazione di appartenenza abbia istituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di Cooperativa il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 5/2003 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003. Qualora l'associazione di appartenenza abbia istituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di Cooperativa il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente.

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 55 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 29, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 56 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della società. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 57 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 58 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmati: Anna Maria Marrino - Francesco Pizzuti notaio (con l'impronta del sigillo)

Atto in corso di registrazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Taranto.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo (composta di trentotto facciate), ai sensi dell'Art. 22, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo sarà assolta telematicamente ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico)